

Università  
della  
Svizzera  
italiana

Facoltà  
di  
scienze  
biomediche

---

# Statuto



Vista la Legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003, emana il seguente Statuto<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

- Art. 1  
Campo di  
applicazione**
- La Facoltà di scienze biomediche è integrata nell'Università della Svizzera italiana ai sensi dell'art. 4 dello statuto della stessa.
- Art. 2  
Scopo**
- La Facoltà di scienze biomediche è un'istituzione universitaria che si propone di promuovere gli studi nei diversi contesti della medicina e della biomedicina, ai fini della formazione e della ricerca, in una prospettiva interdisciplinare.
- Art. 3  
Unità di  
ricerca e di  
insegnamento**
- La Facoltà comprende:
- a. L'Istituto di medicina umana (IMU), comprendente i professori di medicina clinica;
  - b. L'Istituto di ricerche in biomedicina (IRB), istituto affiliato ai sensi dell'Art. 12 della LUni;
  - c. L'Istituto oncologico di ricerca (IOR), istituto affiliato ai sensi dell'Art. 12 della LUni;
  - d. Un servizio per il transfert tecnologico e la formazione imprenditoriale (CaseBioMed).
- Art. 4  
Organi**
1. Gli organi della Facoltà sono:
    - a. Il Decanato;
    - b. Il Consiglio dei Professori;
    - c. Il Consiglio di Facoltà.
  2. La Facoltà può costituire commissioni permanenti o temporanee per compiti specifici. In particolare
    - a. per la libera docenza e la docenza clinica;
    - b. per il titolo di professore titolare;
    - c. per il dottorato in medicina (dr med);
    - d. per il dottorato di ricerca (PhD e MD-PhD).
  3. La Facoltà può costituire Gruppi di lavoro per compiti particolari.

**Art. 5  
Presidenza**

1. La presidenza degli organi della Facoltà è affidata al Decano o, in sua assenza, ad un vice-decano.
2. Chi presiede assicura il buon funzionamento dei Consigli e favorisce il raggiungimento del più ampio consenso in seno allo stesso. In considerazione di questo ruolo, chi presiede non vota, salvo in caso di parità in cui il suo voto è determinante.

**Art. 6  
Delibere**

1. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
2. L'espressione del voto avviene in forma palese, fatta eccezione per l'elezione dei membri del Decanato, la proposta e il preavviso di assunzione a una posizione di professore e di promozione di un membro del corpo accademico.
3. In casi eccezionali è consentito il voto a scrutinio segreto purché chiesto da almeno 2/3 dei presenti.
4. Il Consiglio non può prendere decisioni su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.
5. In presenza di conflitti d'interesse, i diretti interessati sono tenuti a lasciare l'aula.
6. In caso di necessità, le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti, ovvero per corrispondenza.

**Art. 7  
Verbale**

Per ogni seduta è redatto un verbale, approvato nella seduta successiva e firmato dal Decano.

**Art. 8  
Segreto d'ufficio**

1. I membri degli organi di Facoltà sono tenuti a osservare il segreto d'ufficio.
2. L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la fine della carica.

**Art. 9  
Titolo di appartenenza**

1. Nei rapporti formali, interni ed esterni alla Facoltà, ogni membro della stessa deve precisare il suo titolo di appartenenza, salvo delibere diverse del Consiglio di Facoltà.
2. È vietato usurpare e/o abusare di un titolo di appartenenza alla Facoltà.

**Art. 10  
Finanziamento**

1. Per l'insegnamento in base al preventivo approvato dall'USI.
2. Per le loro attività di ricerca i laboratori operano in regime di autofinanziamento, raccogliendo i fondi necessari attraverso progetti di ricerca finanziati o mandati dell'USI per l'erogazione di specifici servizi.
3. Per gli istituti affiliati e associati valgono le norme previste dallo Statuto dell'USI art. 6

**Capitolo II  
Il Decanato****Art. 11  
Decanato**

1. Il Decanato comprende:
  - a. Il Decano;
  - b. Il vice-Decano per l'insegnamento;
  - c. Il vice-Decano per la ricerca.
2. Il Decanato si organizza autonomamente.

**Art. 12  
Designazione del Decano e dei Vice Decani**

1. Il Decano e i vice-Decani sono membri del corpo professorale (professori di ruolo, professori-assistenti e professori titolari).
2. Il Decano e i vice-Decani sono eletti dal Consiglio di facoltà per un biennio e rieleggibili una sola volta nella medesima funzione.
3. L'elezione del Decano e dei vice-Decani ha luogo a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi.
4. L'elezione del Decano e dei vice-Decani ha luogo al più tardi 3 mesi prima della loro entrata in funzione.

**Art. 13  
Riunioni**

1. Il Decanato si riunisce su convocazione del Decano ogni volta che è necessario.
2. Il Decanato si avvale della collaborazione delle risorse amministrative e tecniche della facoltà secondo pertinenza e necessità.
3. L'assistente amministrativo del Decano partecipa alle riunioni e ne redige il verbale.

**Art. 14  
Decano**

1. Il Decano, coadiuvato dal Decanato, è responsabile dell'allestimento della pianificazione didattica, scientifica e amministrativa della Facoltà e, conformemente agli Statuti, prende le decisioni necessarie per il buon funzionamento della stessa.
2. Il Decano è membro d'ufficio del Senato accademico e del Comitato di Direzione e partecipa al CU per le "questioni concernenti la sua attività".

3. Egli rappresenta la Facoltà all'interno dell'Università della Svizzera italiana e all'esterno salvo in caso di deleghe ad hoc.
4. Il Decano prepara le sedute del Consiglio di Facoltà e del Consiglio dei professori, tenendo conto delle proposte dei membri degli stessi. Ne convoca i rispettivi membri e presiede le sedute.

**Art. 15  
Compiti del  
Decanato**

Compiti del Decanato:

- a. Prepara ed esegue le decisioni degli organi di Facoltà;
- b. Esamina le proposte degli istituti da sottoporre al Consiglio di Facoltà;
- c. Prepara le convenzioni con gli enti clinici e collabora per lo svolgimento della pratica clinica;
- d. Assicura una buona comunicazione fra le varie istanze della Facoltà;
- e. Adotta i piani degli studi;
- f. Cura la procedura di accreditamento;
- g. Propone al CU il numero di posti di formazione nel BA e nel MA;
- h. Cura l'immatricolazione degli studenti, applicando le disposizioni relative al numero programmato;
- i. Si pronuncia sulle domande d'equipollenza presentate dagli studenti, e sulle domande di deroga al piano degli studi;
- j. Collabora con le Facoltà che assumono gli studenti durante il BA;
- k. Prepara il regolamento degli esami e veglia al loro corretto svolgimento;
- l. Prepara, d'intesa con il Direttore amministrativo, la proposta di budget annuale della Facoltà;
- m. Propone l'assunzione dei docenti a contratto;
- n. Approva gli incarichi di docenti al letto del paziente;
- o. Veglia al rispetto della deontologia professionale e dell'etica fra tutti i membri della Facoltà e con i partner della Facoltà all'interno e all'esterno dell'Università;
- p. Esercita tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo.

**Art. 16  
Incontro con  
gli studenti**

Il Decanato si riunisce almeno una volta ogni semestre con i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti per trattare temi per loro significativi.

## Capitolo III Il Consiglio dei Professori

**Art. 17  
Composizione**

1. Consiglio dei professori è composto dai professori di ruolo, ordinari e straordinari della Facoltà<sup>2</sup>.
2. Qualora a funzioni decanali fossero nominati professori titolari, questi fanno parte del Consiglio dei professori per la durata del loro mandato.

**Art. 18  
Compiti**

Il Consiglio dei professori:

- a. Propone al Senato, indi al Consiglio dell'USI, l'assunzione dei membri del corpo accademico, il conferimento del titolo di libero docente (venia legendi), di professore titolare, di professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa;
- b. Definisce i profili delle posizioni accademiche;
- c. Nomina i membri delle commissioni di preavviso di sua spettanza;
- d. Elegge i rappresentanti della Facoltà in seno agli organi interni ed esterni all'Università;
- e. Delibera l'affidamento dei moduli e degli insegnamenti entro gli stessi;
- f. Si pronuncia sui reclami per i quali tale competenza non è stata delegata;
- g. Regola l'attribuzione del titolo Dr. med., PhD e MD-PhD.

<sup>2</sup> Qualora a funzioni decanali fossero nominati professori titolari, questi fanno parte del Consiglio dei professori per la durata del loro mandato.

## Capitolo IV

### Il Consiglio di Facoltà

#### Art. 19 Composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori ordinari, professori straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori aggregati, liberi docenti e dai rappresentanti dei docenti clinici, del corpo accademico intermedio e del corpo studentesco.
2. I docenti clinici designano 2 rappresentanti.
3. Il corpo intermedio designa 4 rappresentanti, di cui 2 degli istituti affiliati.
4. Il corpo studentesco designa 2 rappresentanti.
5. Il mandato dei rappresentanti è biennale, non rinnovabile nella medesima funzione.
6. Le modalità di designazione sono definite autonomamente da ciascun gremio.

#### Art. 20 Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte ogni anno accademico. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito al più tardi l'ultima seduta dell'anno accademico precedente.
2. Il Decano convoca formalmente i membri del Consiglio con una settimana di anticipo. Alla convocazione sono allegati l'ordine del giorno e i documenti necessari.
3. Il Decano convoca il Consiglio in seduta straordinaria di sua propria iniziativa o alla domanda di sei dei suoi membri.

#### Art. 21 Ordine del giorno

1. Il Decano fissa l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà. Esso porta oltre all'ordine del giorno tutte le trattande che gli sono proposte dai membri del Consiglio di Facoltà e che gli sono comunicate al più tardi dieci giorni prima della seduta prevista.

2. Su proposta di uno dei membri, il Consiglio può modificare l'ordine del giorno se la maggioranza dei due terzi dei membri presenti vi acconsente.

#### Art. 22 Quorum

1. Le decisioni dei Consigli sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Consiglio.

#### Art. 23 Compiti

1. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia su tutte le questioni relative agli interessi generali della Facoltà, segnatamente sulle attività didattiche e di ricerca. In particolare:
  - a. Adotta i regolamenti che definiscono le strutture e il funzionamento della Facoltà;
  - b. Adotta i regolamenti di dottorato (PhD, MD-PhD, Dr. med) ed elegge i membri del collegio dottorale;
  - c. Adotta le convenzioni con altre facoltà per attività didattiche e di ricerca; con istituzioni esterne
  - d. Ratifica le convenzioni concluse con istituzioni esterne alla Facoltà;
  - e. Esercita l'alta vigilanza sulle commissioni cui ha delegato certe sue competenze.
2. Il Consiglio di Facoltà può delegare certe sue competenze a commissioni permanenti o temporanee.
3. La progettazione e la realizzazione del Master in medicina umana è delegata ai professori di medicina clinica, che si avvalgono dell'apporto di altri membri della Facoltà.
4. L'affidamento dei moduli e degli insegnamenti è ratificato dal Consiglio dei professori conformemente all'Art.18 punto 5.

### **Art. 24** **Istituti** **della Facoltà** **o interfacoltà**

*Per questo tema si rimanda allo Statuto dell'USI, art.5 qui riprodotto*

1. Le facoltà possono costituire, dopo ratifica del CU, delle unità di insegnamento e di ricerca, denominati istituti, alle quali esse delegano una parte delle loro competenze. Conformemente alla LUni art.3 cpv. 1 lettera b l'USI informa tempestivamente il Gran Consiglio tramite il Consiglio di Stato della creazione di istituti.
2. Gli istituti dipendono direttamente da una o più facoltà e non hanno personalità giuridica propria.
3. Le competenze, i compiti, l'organizzazione e i membri degli istituti sono precisati in un accordo tra le facoltà che sostengono l'istituto e il Rettorato (detto "contratto di istituto"). Il contratto dev'essere ratificato dal CU e ha durata limitata, rinnovabile.

### **Art. 25** **Convenzioni**

I rapporti con gli istituti affiliati e associati sono definiti in apposite convenzioni.

## Capitolo VII

### Enti ospedalieri di pratica clinica

**Art 26**

I rapporti con gli istituti di pratica clinica sono definiti in apposite convenzioni.

## Capitolo VIII

### Procedure di reclamo

**Art. 27**  
**Competenze**

I ricorsi interposti da chiunque faccia valere un interesse personale in relazione a una decisione di un organo della Facoltà o di un docente, nonché i reclami nei casi di misure disciplinari in virtù dell'articolo 60 dello Statuto dell'USI e del Regolamento degli studi sono giudicati in nome della Facoltà dalla Commissione dei reclami.

**Art. 28**  
**Termini**  
**di ricorso**

Il ricorso va inoltrato al Decanato nei 30 giorni che seguono la comunicazione della decisione.

**Art. 29**  
**Procedure**

1. Il Decanato può incaricare uno o più docenti per la fase istruttoria del ricorso.
2. L'autorità istruttoria comunica prima della conclusione dell'inchiesta gli elementi essenziali del dossier all'interessato, assicurandogli la possibilità di documentare e giustificare il proprio punto di vista.

**Art. 30**  
**Ricusa**

Devono essere ricusati i membri dell'autorità giudicante che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi o, più in generale, la cui imparzialità non sia totalmente certa.




---

## Capitolo IX

### Disposizioni finali

**Art. 35**  
**Decorrenza**

Il presente Statuto sostituisce la versione 1 gennaio 2018 ed entra in vigore il 1 novembre 2020.



Università  
della  
Svizzera  
italiana



Facoltà  
di  
scienze  
biomediche

---

**Statuto**

---